

Tipologia:

FISCO

Protocollo: **2007512** Data:

31.05.2012

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto:

esazione Diritto Camerale Annuale 2012

ESAZIONE DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2012

- 1) Soggetti tenuti al pagamento**
- 2) Soggetti esonerati dal pagamento**
- 3) Termini e modalità di pagamento**
- 4) Mancati o ritardati pagamenti**
- 5) Gli importi del diritto – Imprese già iscritte al 1° gennaio 2012**
- 6) Definizione di fatturato**
- 7) Deducibilità del diritto annuale**

Gentile Associato,

Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare prot. 0255658 del 27/12/2011 ha reso noto che per l'anno 2012 il diritto camerale sarà determinato secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 21 aprile 2011 (che ha effetto dal 1° gennaio 2011), perciò anche per l'anno 2012 si applicano le stesse modalità e gli stessi termini previsti per il 2011.

1) Soggetti tenuti al pagamento

Sono obbligati al pagamento dei Diritti Camerali per l'anno 2012 tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Si precisa che il Decreto sopra citato prevede che dal 1° gennaio 2011 sono obbligati al versamento del diritto annuale anche i soggetti iscritti solamente al REA (ad esempio, associazioni ed enti non profit).

La Nota n. 201046 del 30/12/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico dispone che dal 2011 le società semplici, con ragione sociale agricola o non agricola e le società tra avvocati annotate nella Sezione Speciale devono versare il diritto annuale in misura proporzionale¹, mentre sempre dal 2011 le imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria devono versare il diritto annuale in misura fissa.

¹ In particolare, per le società semplici non agricole e le società tra avvocati il diritto dal 2011 è transitoriamente dovuto nella misura prevista per il primo scaglione di fatturato, mentre per le società semplici agricole il diritto dal 2011 è transitoriamente fissato nel 50% della misura prevista per il primo scaglione di fatturato.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Di conseguenza:

Imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese.

Le società che si **iscrivono dal 01/01/2012** nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese sono tenute a versare i diritti sotto indicati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale:

Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti	€. 88,00
Società semplici agricole	€. 100,00
Società semplici non agricole	€. 200,00
Società tra avvocati	€. 200,00
Soggetti iscritti solo al REA	€. 30,00

Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese

Le società che si **iscrivono dal 01/01/2012** nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a versare i diritti sotto indicati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale:

Imprese individuali	€. 200,00
Società cooperative	€. 200,00
Consorzi	€. 200,00
Società di persone (snc – sas)	€. 200,00
Società di capitali (srl – spa – sapa)	€. 200,00

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2012, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quelli definiti sopra.

I soggetti cessati (e cancellati dal Registro Imprese) nel corso del 2012 sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

2) Soggetti esonerati dal pagamento

I soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del diritto annuale sono:

- imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2011 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);
- imprese individuali che hanno cessato l'attività durante l'anno 2011 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2012;
- società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione durante l'anno 2011 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2012;
- le società cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nell'anno 2011.
- Pertanto, la cessazione dell'attività da parte delle imprese senza la cancellazione dal Registro delle Imprese non è causa di esonero.

3) Termini e modalità di pagamento

I diritti camerali devono essere versati entro il **18 giugno 2012** (in quanto il 16 cade di sabato ed il 17 di domenica), ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i **soggetti Ires** il versamento dovrà essere effettuato:

- entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto, nel caso in cui tale approvazione avvenga oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il bilancio o rendiconto doveva essere approvato, in mancanza di approvazione dello stesso.

Per quanto riguarda il pagamento si compila il modello F24, sezione "Imu ed altri tributi locali". Si ricorda che tutti i soggetti in possesso di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

Particolare attenzione va dedicata alle unità locali in più province:

- nello spazio codice ente si indica la sigla automobilistica della Provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento;
- nelle colonne si indicano il codice tributo 3850 e l'anno 2012;
- se sono dovuti diritti a più Camere di Commercio, per ciascuna si utilizza una riga, indicando le rispettive sigle automobilistiche ed i rispettivi codici e importi;

- nel caso in cui un'impresa nella stessa provincia abbia la sede e almeno un'unità locale o diverse unità locali, l'importo da indicare nel modello F24 è la somma di tali cifre.

4) Mancati o ritardati pagamenti

In caso di tardivo od omesso pagamento si applica la **sanzione amministrativa dal 10% al 100%** dell'ammontare del Diritto dovuto.

In caso di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, sanando spontaneamente la violazione:

1. pagando contestualmente il tributo dovuto;
2. pagando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
3. pagando la sanzione in misura ridotta corrispondente a:
 - 1/8 del minimo della sanzione applicabile (ossia il 3,75%) calcolato sul diritto annuale non versato se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve);
 - 1/5 del minimo della sanzione irrogabile (ossia il 6%) calcolato sul diritto annuale non versato se il pagamento avviene entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo).

Si ricorda che il comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 6 del Decreto 54/2005 fissa, quale fonte normativa autonoma, le sanzioni applicabili al diritto annuale.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto camerale annuale:

- cod. 3850 : per omesso versamento del diritto camerale annuale;
- cod. 3851 : interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- cod. 3852 : sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Per quanto riguarda la compilazione, si ricorda di seguire le medesime regole esposte in precedenza.

5) Gli importi del Diritto – Imprese già iscritte al 1° gennaio 2012

Le imprese che al 1° gennaio 2012 erano già iscritte nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA, versano un diritto annuale determinato in misura fissa nella misura sotto riportata:

	sede
Soggetti iscritti al REA	30,00 euro
Imprese individuali	88,00 euro
Società semplici agricole	100,00 euro
Società semplici non agricole	200,00 euro
Società tra avvocati (di cui al comma 2 art. 16 del D.Lgs 2/02/01 n. 96)	200,00 euro

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 200,00 e € 40,00 per ciascuna unità locale.

Tutte le altre imprese che al 1° gennaio 2012 erano già iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, ancorchè annotate nella sezione speciale, devono pagare secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale, un diritto commisurato al fatturato IRAP dell'esercizio 2011 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato:

Fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% fino ad un massimo di 40.000,00 euro

Facendo un esempio pratico su una società che ha un fatturato di 5.000.000 l'importo risulterebbe:

da 0,00	Fino a 100.000,00		200,00 €
oltre 100.000,00	Fino a 250.000,00	150.000 x 0,015%	22,50 €
oltre 250.000,00	Fino a 500.000,00	250.000 x 0,013%	32,50 €
oltre 500.000,00	Fino a 1.000.000,00	500.000 x 0,010%	50,00 €
oltre 1.000.000,00	Fino a 5.000.000,00	4.000.000 x 0,009%	360,00€
TOTALE			665,00 €

Nel caso in cui la Camera di Commercio abbia deliberato l'applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto dovuto (art. 18, c. 6, L. 580/1993), l'importo del diritto dovrà essere maggiorato della percentuale indicata. Si invita, pertanto, a contattare le Camere di Commercio competenti al fine di verificare l'eventuale maggiorazione applicata.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, **per ogni unità** e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di **euro 200,00 per ciascuna unità locale**.

Le **unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a **euro 110,00**.

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre **arrotondati all'unità di euro** secondo il seguente criterio generale:

- prima cifra dopo la virgola uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso;
- prima cifra dopo la virgola inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

6) Definizione di fatturato

Il fatturato IRAP, desumibile dalla dichiarazione IRAP 2011 relativa al 2010, corrisponde alla somma di quanto esposto nei rigi seguenti :

	FATTURATO IRAP 2011
	QUADRO - SEZIONE - RIGHI DICHIARAZ. IRAP 2012
Società di capitali	Quadro IC - Sezione I – Righi IC1 + IC5
Società di persone	Quadro IP - Sezione I - Rigo IP1
Società di persone (che hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità delle società di capitali e degli enti commerciali)	Quadro IP - Sezione II - Righi IP13 + IP17
Ente creditizio e finanziario	Quadro IC -Sezione II – Righi IC15 + IC18
Impresa di assicurazione	Quadro IC -Sezione III - Somma dei premi e altri proventi tecnici (voci I.1,I.3,II.1,II.4 del conto economico)
Società/enti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	Quadro IC - Sezione I - Sezione II – Righi IC1 + IC5 + IC15 Quadro IP – Sezione II – Righi IP13 + IP17 + IP18 (società di persone)

Va comunque evidenziato che, secondo quanto specificato dal Ministero Sviluppo Economico:

- i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro della dichiarazione IRAP ovvero più quadri IRAP devono sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri;
- i soggetti in regime forfetario tengono conto dei seguenti dati, a seconda della natura giuridica:

Società di capitali	Quadro IC -Sezione V - Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari riportati nelle scritture contabili
Società di persone	Quadro IP – Sezione III - rigo IP47

7) Deducibilità del diritto annuale

Si rende opportuno ricordare che i **diritti camerali sono deducibili dal reddito d'impresa** nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento.

La scrittura contabile sarà la seguente:

_____		_____
Imposte e tasse varie	a	Banca c/c

DESCRIZIONE: pagamento Diritto Annuale Camerale 2012

_____		_____
-------	--	-------

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli